

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.. 44 di data 28.12.2010
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.. 42 di data 24.09.2012

COMUNE DI PAULARO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME DA OPERA E DA BRUCIO DA RICAVARSI NEI BOSCHI COMUNALI

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME DA OPERA E DA BRUCIO DA RICAVARSI NEI BOSCHI COMUNALI.

ART. 1 (Premessa)

Premesso che le proprietà del Comune di Paularo non sono gravate da usi civici, servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini ed i frazionisti, l'Amministrazione Comunale concede limitati quantitativi di legna da ardere e legname da opera ai richiedenti che ne facciano regolare domanda, secondo l'effettiva necessità.

Le concessioni sono fatte in base alle norme ed alle modalità fissate dal presente regolamento, nel rispetto delle previsioni di taglio del Piano di Gestione Forestale.

ART. 2 (Concessione del legname)

La concessione del legname avverrà secondo i criteri fissati dalle leggi in vigore e dal presente Regolamento, tramite "lettera di assegno", previa emissione del provvedimento del Responsabile del Servizio, come meglio specificato nel successivo art. 7) e limitatamente alla disponibilità di materiale legnoso sulla base dei verbali di martellata.

Il legname può essere concesso nei seguenti casi:

- a) Ad ogni nucleo familiare residente nel Comune un congruo quantitativo di legname da ardere, non superiore a mst. 5 circa;
- b) limitati quantitativi di legname da opera da servirsi per riparazioni o costruzioni di stabili dei singoli richiedenti.
Quando le singole richieste superano i **10 (dieci) mc.** dovranno essere giustificate con permesso a costruire, dichiarazione o comunicazione di inizio attività, richiamati nella domanda e motivanti il materiale richiesto.
- c) utilizzazioni di piante cadute, deperite o deperenti da parte di privati cittadini e/o imprese richiedenti, purché le masse legnose ritraibili non superino il limite di cui alle lett. a) e b) oppure oltre i limiti di cui sopra, ma comunque non oltre un massimo di Mc. 50,00 circa, qualora l'urgenza di provvedere all'utilizzazione, onde evitare infestazioni parassitarie ovvero pericoli per l'incolumità pubblica, non consente il ricorso alla vendita tramite asta pubblica.
- d) possono pure concedersi quantitativi di legname da opera a titolo gratuito e nelle misure che verranno stabilite per ogni singola fattispecie, sulla base degli interventi da realizzare, ai malghesi locatari delle malghe comunali di Paularo, a seguito richiesta degli stessi, da utilizzarsi nei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio malghese. La concessione del legname ai sensi del presente comma

avverrà con determinazione del Responsabile del servizio previa acquisizione dei seguenti provvedimenti:

- ≡ parere in merito ai lavori oggetto della richiesta inoltrata, formulato dal Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia Privata”;
- ≡ individuazione della/le località ove ricavare le piante da utilizzare e quantità del materiale legnoso da assegnare, da parte del Vigile Silvo-pastorale;

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, la richiesta inoltrata dal malghese dovrà contenere il riferimento alla relativa concessione e/o autorizzazione edilizia o alla “D.I.A.”;

A conclusione dei lavori il Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia Privata” procederà alla verifica dell’effettiva esecuzione degli stessi e del corretto utilizzo del legname assegnato, ed il competente Ufficio provvederà ai conseguenti adempimenti di carattere fiscale.

- e) possono pure concedersi ai malghesi locatari delle malghe comunali residenti e non in Comune di Paularo, quantitativi di legname da ardere per l’utilizzo dello stesso esclusivamente per l’attività d’alpeggio – secondo le previsioni del Regolamento per l’uso delle Malghe Comunali (Art. 23).
- f) Verrà concesso a titolo gratuito (fatte salve le norme regolanti gli aspetti fiscali) il legname utilizzato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed Uffici da esso dipendenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale, di regimazione e smaltimento delle acque, manutenzione costante di sentieri e mulattiere, e per tutte le altre opere poste a tutela della proprietà comunale.
- g) Potrà essere concesso, a prezzo di stima forestale, il legname ritraibile dal taglio di piante ostacolanti i lavori di costruzione e/o manutenzione di piste forestali o altre opere interessanti la proprietà comunale, alle imprese appaltatrici dei lavori anzidetti, onde evitare ritardi ed impedimenti nell’esecuzione dei lavori. Nell’utilizzazione del legname le Imprese dovranno sottostare a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale d’Oneri regolante la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica, dalle norme regionali riguardante il settore specifico e dal presente Regolamento.

ART. 3

(Casi d’esclusione delle concessioni)

Non verranno concesse assegnazioni:

- a) a persone non residenti nel Comune, ad eccezione dei locatari di malghe comunali, come previsto al precedente art. 2) lettere d) ed e);
- b) a cittadini che abbiano pendenze tributarie e/o patrimoniali con il Comune;
- c) a chiunque, qualora il quantitativo globale richiesto superi la ripresa stabilita dal Piano di gestione Forestale. In tale caso le assegnazioni si effettueranno fino al quantitativo ammesso seguendo la graduatoria formata in base alla data cronologica di presentazione delle domande;
- d) a coloro che compiono violazioni alle leggi e regolamenti forestali, come meglio specificato nel successivo art. 14) del presente Regolamento;

ART. 4
(Recuperi di resti di lavorazione)

Prima di effettuare le assegnazioni di latifoglio (faggio ed essenza forti) verranno recuperati a titolo gratuito i resti di lavorazione, ramaglie e cimali, provenienti da lotti boschivi o dalle ripuliture.

ART. 5
(Determinazione dei prezzi di vendita)

I prezzi di vendita saranno stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno dalla Giunta Comunale, in base ad un'analisi sull'andamento dei prezzi di mercato. Il materiale legnoso con un valore di "macchiatico" negativo o privo di valore commerciale sarà ceduto a titolo gratuito. I prezzi di vendita saranno indicati nella lettera di assegnazione.

Art. 6
(Contenuto delle domande)

Tutte le domande, indirizzate all'Amministrazione Comunale e redatte su carta legale, dovranno contenere l'esatta indicazione della residenza, il codice fiscale e, nel caso previsto dall'art. 2 punto b), dovranno richiamare la relativa concessione o autorizzazione edilizia;

ART. 7
(Presentazione ed accoglimento delle domande)

Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio protocollo del Comune entro il 30 aprile di ogni anno, e l'accoglimento delle stesse avverrà in base all'ordine cronologico di arrivo.

In caso di insufficiente disponibilità di materiale legnoso, si procederà all'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le domande rimaste inevase e quelle pervenute oltre il termine del 30 aprile, verranno tenute in considerazione per l'anno successivo e considerate prioritarie senza presentare ulteriore domanda, ovvero, qualora la disponibilità di materiale legnoso lo consenta, anche per l'anno in corso.

Il Responsabile del Servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con proprio provvedimento, provvede all'accoglimento delle domande presentate mediante la formulazione di una graduatoria ed in base ai criteri contenuti nel presente regolamento provvede alla concessione del legname.

Nei casi previsti dall'art. 2) comma c) le domande di concessione possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, in deroga ai termini di cui ai commi precedenti, onde consentire l'asportazione delle piante infette e/o seccaginoso e deperenti.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, accoglie la domanda e concede il legname di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Copia dei provvedimenti di assegnazione dovranno essere trasmessi al Servizio Finanziario.

ART. 8
(Modalità di comunicazione dell'assegnazione)

L'accoglimento della domanda verrà comunicato al richiedente mediante una lettera di assegnazione - sottoscritta dal responsabile del servizio – che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- ≡ località ove sono radicate e/ o schiantate le piante oggetto della concessione;
- ≡ data di presentazione per l'assegnazione;
- ≡ quantità presunta dell'assegno;
- ≡ prezzi;
- ≡ termini di utilizzazione;

ART. 9
(Termini di assegnazione ed utilizzazione)

Le operazioni di assegnazione del legname ai richiedenti dovranno essere concluse entro il 31 luglio di ogni anno.

Il termine massimo previsto per l'utilizzo del legname è fissato al 31 ottobre.

Nei casi di cui al precedente art. 2, lett. c) le assegnazioni dovranno essere effettuate entro 15 giorni dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre le operazioni di utilizzo del legname dovranno concludersi entro 60 giorni dall'assegnazione.

Verranno considerate rinuncia alla concessione:

- a) la mancata presenza del richiedente o suo delegato nel luogo e nella data indicati nella lettera di assegnazione, salvo giustificato motivo da comunicare alla Vigile Silvo-Pastorale in tempo utile, per le assegnazioni di legname da ardere;
- b) il mancato utilizzo nei termini indicati nella lettera d'assegno per tutte le altre assegnazioni, salvo giustificato motivo da comunicare alla Vigile Silvo-Pastorale;

Le concessioni di legname che costituiscono rinuncia ai sensi del presente articolo verranno assegnate ad altri richiedenti.

ART. 10
(Divieto di commercializzazione)

La legna da ardere e il legname da opera concessi in base all'Art. 2 punto a) e b), non potranno essere commercializzati.

L'inosservanza del presente articolo comporterà l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 11
(Misurazione del legname e pagamento del corrispettivo)

Il materiale legnoso assegnato a qualsiasi titolo non potrà essere asportato dal luogo di assegnazione prima di essere misurato, salvo il caso in cui L'assegnazione sia avvenuta "a corpo";

Le operazioni di misurazione dovranno essere concluse entro il 30 novembre di ogni anno, salvo i casi di cui al precedente art. 2, lett. c).

Entro il 10 dicembre dovrà essere trasmesso al Servizio Finanziario l'elenco nominativo dei beneficiari con l'indicazione del quantitativo di legname misurato, il prezzo di vendita ed ai fini dell'applicazione dell'aliquota i.v.a. il tipo di legname assegnato.

L'elenco delle misurazioni effettuate in corso d'anno e comunque prima del termine massimo di scadenza, dovrà essere trasmesso al servizio finanziario entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di misurazione.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nei termini e con le modalità indicate nella relativa fattura: 30 giorni per le fatture di ammontare fino ad €. 100,00 i.v.a. compresa e 60 giorni per le fatture di ammontare superiore.

La mancata osservanza dei termini indicati al precedente punto comporterà l'addebito degli interessi legali al tasso in vigore e l'applicazione delle misure indicate all'Art. 3) del presente Regolamento.

ART. 12 ***(Piccole assegnazioni ad uso commerciale)***

Per piccole assegnazioni ad uso commerciale di cui all'Art. 2 punto c) l'assegnatario dovrà attenersi a quanto stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Udine, nonché a tutte le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 13 ***(Violazioni)***

Le violazioni alle leggi e regolamenti forestali, saranno punite ai sensi di legge e comporteranno l'applicazione delle misure previste dall'art. 3) del presente Regolamento.

ART. 14 ***(Reati)***

Saranno considerati reati e come tali denunciati:

- a) l'asportazione di legname prima della misurazione;
- b) Il taglio di piante non assegnate;
- c) Il mancato rispetto dei confini delle aree di ripulitura e decespugliamento.

ART. 15 ***(I.V.A.)***

l'I.V.A. ed eventuali altre spese saranno a carico degli assegnatari.

ART. 16 ***(Vigilanza e controllo)***

Al Vigile Silvo-Pastorale, alla Stazione Forestale ed ai competenti Organi Ispettivi e di vigilanza viene demandato il compito di verificare l'esatto adempimento delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 17
(Prevenzione e sicurezza sul lavoro)

L'utilizzazione del materiale legnoso avviene a cura dei richiedenti che si assumeranno ogni onere relativo alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta a carico dei soggetti e degli assegnatari del materiale legnoso il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione a tutte le fasi della concessione.

Per ogni e qualsiasi incidente l'Amministrazione Comunale, ed il personale da questa incaricato, rimangono esonerati da tutte le responsabilità.

ART. 18
(Disposizioni finali)

Per quanto riguarda la concessione di quantitativi di legname su richiesta degli interessati o su proposta della Giunta Comunale quale intervento pubblico sostitutivo e/o integrativo della concessione di contributi, sovvenzioni, o altri benefici economici, ai cittadini residenti che versino in particolare stato di bisogno economico e sociale, ad associazioni, enti, Parrocchie e loro istituzioni che pongano in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo e non a fini di lucro, si opera rinvio alle disposizioni previste dall'apposito Regolamento per la concessione dei contributi e, per quanto compatibili, alle disposizioni del presente Regolamento.